**2. INFORMAZIONE SU DIRITTI E OBBLIGHI DEL TESTIMONE NELLA PROCEDURA PENALE**

Fonte: Decreto del Ministro della Giustizia del 14 settembre 2020 (voce1620)

Se sei testimone nella procedura penale hai i seguenti diritti e obblighi:

1. Convocazioni e modalità dell’interrogatorio
* Se verrai convocato/a come testimone sei obbligato/a a comparire ed a deporre (art. 177 § 1)[[1]](#footnote-1)
* In situazioni eccezionali (p.e. quando ci si può aspettare che la presenza dell’imputato potrebbe metterTi a disagio), puoi essere interrogato/a in videoconferenza (art. 177 §1a ed art. 390 §3).
* Se non puoi comparire a causa di malattia, disabilità o altro ostacolo insormontabile, puoi essere interrogato/a nel luogo della Tua dimora (art. 177 §2).
* Prima dell’inizio dell’interrogatorio verrai edotto/a della responsabilità penale per la deposizione mendace o reticente. Nell’ambito delle indagini preliminari attesti di esserne stato informato/a firmando un’adeguata dichiarazione (art. 190).
* Nell’ambito della procedura giudiziaria sei obbligato/a a prestare il giuramento prima di iniziare a deporre, a meno che il Giudice decida diversamente e in assenza dell’opposizione delle parti presenti. Se sei muto o sordo presti il giuramento sottoscrivendo il suo testo (art. 187 ed art. 188 §3).
	1. Giustificazione dell’assenza

Se sei stato/a chiamato/a a comparire come testimone, la giustificazione dell’assenza provocata dalla malattia è possibile esclusivamente previa presentazione del certificato emesso dal medico legale. Non sono consentiti certificati o giustificazioni di altra natura (art. 117 § 2a). La mancata comparizione ingiustificata può comportare l’applicazione nei Tuoi confronti della pena pecuniaria, del fermo e dell’accompagnamento coattivo o arresto (art. 285-287).

* 1. Rimborso dei costi

 La richiesta per il rimborso delle spese da Te sostenute per la convocazione deve essere presentata oralmente e iscritta nel verbale oppure per iscritto entro 3 giorni dalla Tua comparizione. (art. 618a-618e ed art. 618k).

* 1. Interrogatorio con la partecipazione del perito ed esami
* Se sussiste il dubbio in merito al Tuo stato psichico, sviluppo mentale, capacità di percepire o di riproduzione delle percezioni, puoi essere interrogato/a senza il Tuo consenso, con la partecipazione di un perito medico o psicologo, a meno che Tu ti sia rifiutato/a di deporre oppure sia stato/a esonerato/a dal farlo a causa della relazione che Ti unisce all’imputato (art. 192 §§ 2 e 3).
* Se esprimi il consenso puoi essere soggetto/a ad una visita medica generica o ad un approfondimento psicologico (art. 192 § 4).
* Se è necessario limitare la cerchia degli indagati oppure determinare il valore probatorio di tracce rivelate, è possibile procedere senza il Tuo consenso ad eseguire i rilievi delle impronte digitali, il prelievo dello striscio della mucosa delle guance, dei capelli, della saliva, ottenere le scritture comparative, odore. Puoi anche essere fotografato/a ed è possibile registrare la Tua voce. A tal fine, ma solo dietro il Tuo consenso, il perito può applicare nei Tuoi confronti i mezzi tecnici volti a controllare le reazioni inconsce del Tuo organismo, ossia la cosiddetta “macchina della verità" (art. 192a §§ 1 e 2).
1. Interrogatorio in merito alle informazioni coperte dal segreto
* Se l’interrogatorio deve riguardare le informazioni segrete e segretissime in Tuo possesso, puoi deporre solo dopo essere stato esonerato/a, da parte di un Tuo superiore autorizzato, dall’obbligo di rispettare il segreto (art. 179 § 1).
* Se l’interrogatorio deve riguardare le informazioni riservate o confidenziali in Tuo possesso, oppure quelle soggette al segreto professionale, puoi rifiutarTi a deporre, a meno che la Corte o il Pubblico Ministero Ti esoneri dall’obbligo di rispettare il segreto (art. 180 §1).
* Se l’interrogatorio deve riguardare le informazioni da Te possedute nell’ambito concernente il segreto notarile, dell’avvocato, del consulente fiscale, del medico, del giornalista, statistico o dell’Avvocatura Generale dello Stato [Prokuratoria Ge­neralna], puoi essere interrogato/a solo quando ciò è indispensabile per il bene della giustizia, e la data circostanza non può essere accertata in base ad un’altra prova. La decisione in merito all’autorizzazione a procedere con l’interrogatorio è stabilita dalla Corte (art. 180 §2).
* Se sei giornalista, l’esonero dall’obbligo di rispettare il segreto non può riguardare l’identificazione dell’autore di un materiale giornalistico, di una lettera alla redazione o di un altro materiale simile, né l’identificazione delle persone che non hanno divulgato i propri dati, a meno che si tratti dei reati dei quali vige l’obbligo di denuncia (art. 180 §§ 3 e 4).
* Se sei stato/a esonerato/a dall’obbligo di rispettare il segreto, la Corte procederà al Tuo interrogatorio in udienza a porte chiuse, a meno che l’esonero si riferisca al segreto medico, dietro il consenso del paziente o di un altro soggetto autorizzato (art. 181).
* Non puoi essere interrogato/a se sei:
1. difensore o avvocato che presta la consulenza legale alla persona in stato di fermo – relativamente ai fatti di cui sei venuto a conoscenza prestando la consulenza legale (art. 178 p. 1);
2. sacerdote - relativamente ai fatti di cui sei venuto a conoscenza in occasione della confessione (art. 178 p. 2);
3. mediatore - relativamente ai fatti di cui sei venuto a conoscenza dall’imputato/a o dalla persona offesa conducendo la procedura di mediazione, ad esclusione di informazioni relative ai reati dei quali vige l’obbligo di denuncia (art. 178a).
	1. Rifiuto di deporre o di rispondere alla domanda
* Puoi rifiutarTi di deporre se sei il prossimo congiunto dell’imputato/a (p.e. coniuge, genitore, figlio, convivente oppure sei unito ad esso dal rapporto di adozione (art. 182 §§ 1 e 2).
* Puoi rifiutarTi di deporre quando sei imputato/a in un’altra causa, perché accusato/a di concorso al reato oggetto della procedura (art. 182 § 3).
* Puoi rifiutarTi di rispondere alla domanda, se la risposta potrebbe esporre Te o il Tuo prossimo congiunto alla responsabilità per il reato oppure per il reato fiscale (art. 183 §1).
* Se il contenuto delle deposizioni potrebbe esporre Te o il Tuo prossimo congiunto all’infamia, puoi chiedere che l’udienza venga svolta a porte chiuse (art. 183 §2).
* Se Ti spetta il diritto di rinuncia a deporre, puoi esercitarlo fino al momento dell’inizio della prima deposizione nell’ambito della procedura giudiziaria; le deposizioni in precedenza da Te rese non potranno in questa situazione servire da prova, né essere riprodotte. Invece verranno rivelati i verbali di esame del Tuo corpo , redatti nel corso della procedura penale (art. 186 §§ 1 e 2).
* Il diritto di rifiutarsi a deporre non Ti esonera dall’obbligo di comparire, se convocato da chi conduce la procedura (art. 177 §1).
	1. Esonero dal deporre e dal rispondere alla domanda
* Puoi essere esonerato dal deporre o dal rispondere alla domanda, se sei unito all’imputato da stretti legami personali (art. 185).
* Puoi presentare la domanda di esonero dal deporre fino al momento dell’inizio della prima deposizione nell’ambito della procedura giudiziaria; le deposizioni in precedenza da Te rese non potranno in questa situazione servire da prova, né essere riprodotte (art. 186 §1).
	1. Interrogatorio del testimone minore di 15 anni
* Se non hai compiuto 15 anni e sei persona offesa nella causa relativa al reato commesso con uso di violenza o di minaccia illecita oppure al reato contro la libertà, contro la libertà sessuale e la decenza ovvero al reato contro la famiglia e l’assistenza, puoi essere interrogato/a come testimone, ma solo una volta e solo dalla Corte, in una stanza confortevole a tal fine debitamente adibita. L’interrogatorio viene registrato. All’interrogatorio può prendere parte un adulto da Te indicato, se ciò non limiterà la Tua libertà di esprimersi. Solo in casi eccezionali potrai essere interrogato/a nuovamente (art. 185a §§ 1-3 ed art. 185d).
* Se non hai compiuto 15 anni e sei in possesso di informazioni importanti nella causa relativa al reato commesso con uso di violenza o di minaccia illecita oppure al reato contro la libertà, contro la libertà sessuale e la decenza ovvero al reato contro la famiglia e l’assistenza, puoi essere interrogato/a come testimone, ma solo una volta e solo dalla Corte, in una stanza confortevole a tal fine debitamente adibita. L’interrogatorio viene registrato. All’interrogatorio può prendere parte un adulto da Te indicato, se ciò non limiterà la Tua libertà di esprimersi. Solo in casi eccezionali potrai essere interrogato/a nuovamente. Questa modalità di condurre l’interrogatorio non troverà applicazione se hai concorso al fatto illecito oggetto della procedura penale, oppure se il fatto da Te commesso rimane in relazione al fatto oggetto della procedura penale (art. 185b §§ 1 e 3 ed art. 185d).
	1. Interrogatorio del testimone – persona offesa dallo stupro

Se sei persona offesa nella causa relativa al reato di stupro o di abuso sessuale, puoi essere interrogato/a come testimone, ma solo una volta e solo dalla Corte, in una stanza confortevole a tal fine debitamente adibita. L’interrogatorio viene registrato. All’interrogatorio può prendere parte un adulto da Te indicato, se ciò non limiterà la Tua libertà di esprimersi. In caso della necessità di procedere nuovamente all’interrogatorio, il che può verificarsi solo in casi eccezionali, a Tua richiesta potrà essere condotto in videoconferenza. Sempre a Tua richiesta la Corte assicurerà altresì che il perito psicologo partecipante all’interrogatorio sia del Tuo stesso sesso, a meno che ciò ostacoli la procedura (art. 185c ed art. 185d).

* 1. Interrogatorio del testimone minore, ma maggiore di 15 anni
* Se sei minore, ma hai compiuto 15 anni, e sei persona offesa nella causa relativa al reato commesso con uso di violenza o di minaccia illecita oppure al reato contro la libertà, contro la libertà sessuale e la decenza ovvero al reato contro la famiglia e l’assistenza, puoi essere interrogato/a come testimone, ma solo una volta e solo dalla Corte, in una stanza confortevole a tal fine debitamente adibita, se sussiste il timore fondato che l’interrogatorio svolto in condizioni diverse potrebbe influire negativamente sul Tuo stato psichico. L’interrogatorio viene registrato. All’interrogatorio può prendere parte un adulto da Te indicato, se ciò non limiterà la Tua libertà di esprimersi. Solo in casi eccezionali potrai essere interrogato/a nuovamente. (art. 185a § 4 ed art. 185d).
* Se sei minore, ma hai compiuto 15 anni, e sei in possesso di informazioni importanti nella causa relativa al reato commesso con uso di violenza o di minaccia illecita oppure al reato contro la libertà, contro la libertà sessuale e la decenza ovvero al reato contro la famiglia e l’assistenza, e sussiste il timore che la presenza diretta dell’imputato all’interrogatorio potrebbe metterTi a disagio, verrai interrogato/a in videoconferenza. Questa modalità di condurre l’interrogatorio non verrà applicata se hai concorso al fatto illecito oggetto della procedura penale, oppure se il fatto da Te commesso rimane in relazione al fatto oggetto della procedura penale (art. 185b § 2 i 3).
	1. Dati personali del testimone
* I Tuoi dati relativi al luogo di residenza e di lavoro, come pure il numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, non vengono rivelati negli atti della causa. Essi sono riportati in un allegato separato, esclusivamente per la conoscenza dell’autorità che conduce la procedura, e vengono rivelati solo in casi eccezionali (art. 148a).
* Se sussiste il pericolo per la vita, salute, libertà o per i beni di rilevanti dimensioni Tuoi o dei Tuoi prossimi congiunti, è possibile mantenere segreta qualsiasi circostanza che potrebbe rivelare la Tua identità. Fino alla fine della procedura giudiziaria avanti al tribunale di primo grado puoi rivolgerTi alla Corte con la richiesta di annullamento di questa decisione (art. 184 – cosiddetto testimone anonimo).
* Le domande che Ti vengono poste nel corso dell’interrogatorio non possono essere volte alla rivelazione della Tua residenza, né del luogo di lavoro, a meno che abbiano importanza per la risoluzione della causa (art. 191 §1b).
	1. Protezione ed assistenza al testimone
* In caso di pericolo per la vita o la salute Tua o dei Tuoi prossimi congiunti puoi ottenere la protezione della Polizia per la durata dell’atto processuale e, se il grado di pericolo è elevato, la protezione personale o l’assistenza necessaria per la variazione del luogo di dimora. La domanda di protezione deve essere rivolta al comandante voivodale della Polizia, con intermediazione dell’autorità che conduce la procedura oppure del tribunale (artt. 1-17 della legge del 28 novembre 2014 sulla protezione ed assistenza alla persona offesa ed al testimone (Gazz. Uff. del 2015, voce 21)).
* Tu ed i Tuoi prossimi congiunti potete ricevere l’assistenza psicologica gratuita prevista dalla Rete di Assistenza alle Persone Offese dal Reato (art. 43 §8 p. 2a della legge del 6 giugno 1997 – Codice penale esecutivo (Gazz. Uff. del 2020, voci 523 e 568)). Le informazioni dettagliate puoi trovarle sul sito internet <https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl> oppure al numero di telefono +48 222 309 900.
	1. Procuratore
* Se durante il procedimento ritieni di averne necessità, puoi nominare un procuratore che può essere un avvocato. Se dimostri di non poterti permettere un procuratore, il Giudice può designare, a Tua richiesta, un procuratore d’ufficio (art. 87 §2 ed art. 88 §1).
* La Corte, e nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero, se valuteranno che la difesa dei Tuoi interessi non lo richiede, potranno negare al procuratore da Te nominato di partecipare alla causa.(art. 87 §3).
	1. Interrogatorio svolto dal Console

Se soggiorni all’estero puoi essere interrogato/a dal Console. L’interrogatorio può svolgersi solo se esprimerai il consenso. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all’obbligo di comparizione ed alle conseguenze che ne derivano, o le disposizioni che consentono di eseguire l’audizione sotto la forma di videoconferenza, quelle relative alla protezione del testimone, alla partecipazione di altre persone all’interrogatorio, quali medico o psicologo (art. 26 c. 1 p. 2 della legge del 25 giugno 2015 – Diritto consolare (Gazz. Uff. del 2020, voci 195 e 1086)).

Ricorda che, se l’informazione presentata Ti sembra poco chiara o non completa, puoi richiedere alla persona che conduce la procedura informazioni aggiuntive, dettagliate, relative alle Tue facoltà e obblighi.

Sei obbligato/a a depositare agli atti della causa la dichiarazione attestante l’avvenuto ricevimento della presente informazione.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Per ricevuta dell’informazione |
|   | ........................................................................ |
|   | (data, firma) |

1. Se non è stata indicata base giuridica diversa, le disposizioni indicate tra parentesi si riferiscono agli adeguati articoli della legge del 6 giugno 1997 – Codice di procedura penale (Gazz.Uff. del 2020, voci 30, 413, 568, 1086 e 1458) [↑](#footnote-ref-1)